



Comune di **SORESINA**



APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 18/11/2016

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

F.to Il Sindaco

Vairani Diego

F.to IL Segretario comunale

Fausto Dr. Ruggeri

Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s. m. i

INDICE

Art. 1 NORME DI RIFERIMENTO	pag. 2
Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 2
Art. 3 ORGANIZZATORI	pag. 3
Art. 4 DURATA DELLE MANIFESTAZIONI	pag. 3
Art. 5 PROGRAMMAZIONE ANNUALE ED INSERIMENTO NEL CALENDARIO	pag. 3
Art. 6 ATTIVITA' NON CONSENTITE	pag. 4
Art. 7 SPETTACOLI VIAGGIANTI ALL'INTERNO DI FESTE E SAGRE	pag. 4
Art. 8 PATROCINIO	pag. 4
Art. 9 INSTALLAZIONE PUBBLICITA' TEMPORANEA	pag. 4
Art. 10 ORARI E LIMITI DI RUMOROSITA'	pag. 4
Art. 11 ORGANIZZAZIONE SANITARIA	pag. 5
Art. 12 LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO	pag. 5
Art. 13 VARIAZIONI SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI E CRITERI DI PRIORITA'	pag. 5
Art. 14 REQUISITI	pag. 6
Art. 15 PROCEDIMENTO	pag. 6
Art. 16 COINVOLGIMENTO DI ALTRI OPERATORI	pag. 7
Art. 17 ALTRE DISPOSIZIONI PER GLI ORGANIZZATORI	pag. 7
Art. 18 PRESCRIZIONI	pag. 8
Art. 19 VIGILANZA	pag. 8
Art. 20 SANZIONI	pag. 9
Art. 21 ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	pag. 9
Art. 22 DISPOSIZIONI TRANSITORIE	pag. 9

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE (ART 18 TER L.R. 6/2010)

ART.1 NORME DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) – “Direttiva Bolkestein”;
- Legge n. 241/1990 art. 19, modificato dall’art.49, comma 4-bis del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni della legge 122/2010 e ss.mm.ii;
- T.U.L.P.S. 18/06/1931 n. 773 e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6;
- D.C.R. 3 marzo 2015 n.643;
- L.R. 29 aprile 2016 n.10 ;
- L’allegato A della D.G.R. n°X/5519 del 2 agosto 2016;

ART.2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti leggi, i criteri per lo svolgimento nel territorio comunale di sagre o più in generale, di tutte quelle manifestazioni temporanee che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione, di storia della comunità locale, su aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti.
2. **MANIFESTAZIONE TEMPORANEA:** si intende qualsiasi fiera, festa, sagra, festival od altra forma di riunione straordinaria di persone per la quale può essere assentita la somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
3. **SAGRA:** per sagra tutte quelle manifestazioni temporanee comunque denominate, finalizzate alla promozione, alla socialità ed all’aggregazione comunitaria, a tradizioni gastronomiche, di promozione turistica e culturale, a carattere sportivo, ricreativo, religioso, benefico, organizzate sul territorio comunale in cui sia presente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre disciplinata dall’art. 72 della L.R. n.6/2010.
4. **FIERA:** la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.
5. Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione, nonché di ogni altra specifica normativa di settore.
6. Non è consentito lo svolgimento di manifestazione temporanea, sagra o festa popolare nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

7. Durante le suddette manifestazioni possono essere organizzate mostre, vendite ed esposizioni, effettuati intrattenimenti danzanti, spettacoli vari, tombole ed altri giochi leciti, nell'ambito dell'area individuata, con accesso libero al pubblico.

ART.3 ORGANIZZATORI

1. Le manifestazioni di cui al precedente art.2 possono essere organizzate da:

- a) Enti pubblici;
- b) Enti ed associazioni per la promozione del territorio comunale a livello sportivo, culturale gastronomico ecc.;
- c) Enti ed associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica,
- d) Organismi religiosi;
- e) Partiti politici;
- f) Associazioni sindacali;
- g) Imprese.

ART.4 DURATA DELLE MANIFESTAZIONI

1. La durata massima di una sagra con somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore ai 15 giorni consecutivi.

2. Eventuali deroghe ai limiti fissati nel presente articolo, sono applicate ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, qualora ritenga congrua una maggiore durata in relazione al programma proposto.

ART.5 PROGRAMMAZIONE ANNUALE ED INSERIMENTO NEL CALENDARIO

1. I soggetti organizzatori di cui al precedente art.3 devono comunicare entro il **10/11 di ogni anno** le manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo, al fine di consentire al Comune di redigere entro il 30 novembre di ogni anno l'elenco annuale delle sagre e delle fiere che si svolgeranno nel territorio comunale nell'anno successivo. Detto elenco approvato dalla Giunta comunale è caricato entro il 15 dicembre di ogni anno dal Comune sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.

2. I soggetti interessati entro il termine di cui sopra, devono presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) apposita istanza contenente a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione concordata con lo sportello i seguenti dati:

- a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (e/mail/telefono);
- c) Denominazione, ubicazione, data ed orari di svolgimento della manifestazione;
- d) Programma di massima della manifestazione;
- e) L'elenco delle attrezzature pubbliche di cui si richiede la disponibilità e delle eventuali forniture di servizi.

3. La mancata istanza entro il giorno 10/11 di ogni anno comporta l'esclusione dal calendario.

4. Entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà il calendario delle fiere e delle sagre che potranno svolgersi nell'anno solare successivo.

5. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale, gli organizzatori saranno puniti con la sanzione prevista dall'art. 18 ter comma 3) della L.R. 6/2010.

6. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere modificato od integrato dal Comune, sentita la commissione di cui all'art.19 della L.R. n.6/2010 integrata dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione.

ART.6 ATTIVITA' NON CONSENTITE

1. Non è consentito lo svolgimento di sagre e feste paesane e rionali nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere a prevalente tipicità in relazione al territorio ed alla caratteristica dell'iniziativa, essere abbinata ad iniziative culturali o sportive o ricreative od espositive con accesso libero al pubblico.

ART.7 SPETTACOLI VIAGGIANTI ALL'INTERNO DI FESTE E SAGRE

1. Nell'ambito delle aree private e/o pubbliche in disponibilità degli organizzatori delle feste/sagre, è consentita l'installazione di spettacoli viaggianti, per la durata della festa/sagra con le modalità e procedure previste dal regolamento comunale sugli spettacoli viaggianti.

2. Qualora, l'autorizzazione della festa sia soggetta a sopralluogo della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblici spettacoli, la Commissione controlla e verifica anche la regolarità dell'installazione delle attrezzature dello spettacolo viaggiante.

ART.8 PATROCINIO

1. Il patrocinio del Comune deve essere richiesto prima della presentazione della domanda in quanto va allegato alla stessa.

2. Alla concessione del patrocinio si accompagna la concessione del suolo pubblico, gratuita in accordo con il Comune.

3. In caso di utilizzo di suolo pubblico gli organizzatori si assumono la responsabilità per fatti ed atti verificatisi durante la festa.

ART.9 INSTALLAZIONE PUBBLICITA' TEMPORANEA

1. Le feste e le sagre devono ottenere le autorizzazioni per la pubblicità temporanea, rispettando i tempi e le procedure previste dal regolamento Comunale dei mezzi pubblicitari.

ART.10 ORARI E LIMITI DI RUMOROSITA'

1. Le attività rumorose previste nel programma delle sagre e feste (concerti, spettacoli e simili), devono rispettare gli orari ed i limiti di rumorosità previsti dalle normative vigenti e dalle ordinanze comunali.

2. Eventuali deroghe agli orari ed ai limiti di rumorosità devono essere specificatamente richieste dagli organizzatori.

ART.11
ORGANIZZAZIONE SANITARIA

1. Regione Lombardia ha deliberato (Deliberazione n° X/2453 del 07.10.2014) che per la segnalazione e la valutazione del rischio durante ogni tipologia di eventi e manifestazioni, diventi obbligatorio l'invio telematico della comunicazione ad AREU (Azienda regionale Emergenza Urgenza).

Areu ha realizzato un apposito portale online denominato "GAMES" al quale è possibile accedere con specifiche credenziali per ottemperare a tutte le pratiche obbligatorie.

Sito AREU www.areu.lombardia.it

Link <https://games.areu.lombardia.it>

Per chiarimenti, informazioni scrivere alla AAT di Cremona eventi.cr@areu.lombardia.it

ART.12
LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Le sagre e le feste paesane e rionali potranno svolgersi solo su aree o locali appositamente attrezzati. Qualora l'area sia circoscritta dovrà essere dichiarata la capienza di massimo afflusso contemporaneo di persone.

2. Per le strutture allestite temporaneamente (gazebo, tenso-strutture, palco, ecc.) dovranno essere forniti prima dell'inizio dell'evento, i certificati di omologazione dei materiali, il corretto montaggio, l'eventuale collaudo ed i certificati di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici;

3. Gli organizzatori sono obbligati a rimuovere le strutture temporanee al termine della sagra/fiera, a pulire l'area e rimetterla in pristino.

4. Per i locali o le strutture fisse private dovrà essere presentata l'agibilità urbanistica.

5. Nelle aree pubbliche o ad uso pubblico dovrà essere presentata domanda di concessione di suolo pubblico e dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune.

ART.13
VARIAZIONI SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI E CRITERI DI PRIORITA'

1. Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

2. in caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso luogo e negli stessi giorni, il Comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri.

- a) Sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP; DOC, DOCG; IGT della regione Lombardia,
- b) Forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento ecc.)
- c) Anni di svolgimento della sagra;
- d) Grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;

e) Ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

ART.14 REQUISITI

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito delle sagre e delle feste paesane e rionali, è limitato alla durata della manifestazione ed ai locali od area a cui si riferisce, e potrà svolgersi solo se il richiedente è in possesso dei requisiti professionali o se designa un responsabile in possesso dei medesimi.
2. Per lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e fiere soggetta a SCIA, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti morali, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie ai sensi dell'art. 72 L.R. n.6/2010.
3. La preparazione dei pasti, da effettuare nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, deve avvenire nei luoghi individuati nella richiesta, che non possono essere acquisiti ed utilizzati da organizzatori od imprese diverse da quelle indicate dal soggetto organizzatore;
4. Qualora i pasti vengano preparati in luoghi diversi rispetto all'area di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono avvalersi di laboratori registrati ai sensi del Reg.(CE) n.852/04 o riconosciuti, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi del Reg. (CE) n.853/04 ed effettuare il trasporto sul luogo della manifestazione secondo le vigenti disposizioni igienico-sanitarie;
5. Gli alimenti preparati per la somministrazione o venduti presso l'area della manifestazione devono provenire da ditte regolarmente registrate ai sensi del Reg.(CE) n.852/04 o riconosciute, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi del Reg. (CE) n.853/04, oltre a rispettare le vigenti normative in materia di etichettatura e rintracciabilità;
6. Durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come previsto dall'art.70 comma 1 della L.R. 6/2010;
7. E' vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni.

ART.15 PROCEDIMENTO

1. Gli organizzatori delle sagre e delle feste paesane e rionali inserite nel calendario annuale, sono tenuti a presentare 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione:
 - a) SCIA con denuncia di inizio attività temporanea trasmessa telematicamente utilizzando la piattaforma MUTA o la piattaforma in utilizzo in quel momento dal Comune;
 - b) Dovranno essere presentati tutti gli allegati richiesti dal SUAP per la relativa manifestazione;
2. Al momento del ritiro dell'autorizzazione dovranno essere presentati:
 - a) I certificati di corretto montaggio od eventuale collaudo delle strutture temporanee allestite ed i certificati di conformità degli impianti elettrici aggiuntivi.
3. Qualora il programma della sagra o della festa preveda anche: installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante o gonfiabili, competizioni sportive, raduni o simili, concerti e spettacoli, dovrà essere presentata agli uffici comunali competenti apposita e separata istanza di autorizzazione:
 - a) Trattenimento in spazi attrezzati con capienza superiore a 200 persone:

I trattenimenti in spazi attrezzati con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva superiore alle 200 persone, sono soggetti alla verifica di agibilità ex art. 80 TULPS da parte della Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. La richiesta di autorizzazione al pubblico trattenimento ex art.68 deve essere trasmessa al competente ufficio comunale almeno 30 gg. prima del verificarsi dell'evento. L'ufficio comunale, ricevuta l'istanza, trasmetterà la stessa nel termine di 10 gg. alla CVLPS, per gli adempimenti di propria competenza. Il rilascio di autorizzazione ex art. 68 TULPS è vincolato all'acquisizione del parere della CVLPS e della documentazione richiesti.

b) Trattenimento in spazi attrezzati con capienza fino a 200 persone:

I trattenimenti in spazi attrezzati con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva fino a 200 persone, è subordinato alla presentazione documentazione/atti richiesti dall'ufficio competente all'istante almeno 30 gg prima del verificarsi dell'evento. Le verifiche ex art. 80 TULPS, possono essere sostituite, fermo restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica resa ai sensi dell'art.4 del DPR n.311/2001 da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che accerti e dichiari l'agibilità del locale ai fini dell'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo e trattenimenti danzanti, secondo le regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

c) Spettacolo e trattenimento all'aperto privi di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico:

Per le manifestazioni, svolte in aree all'aperto prive di strutture destinate a stazionamento del pubblico (sedie, panche, transenne o strutture di contenimento) sarà sufficiente presentare al competente ufficio comunale, una dichiarazione di inizio attività, almeno 30 gg prima dell'evento, allegando alla stessa certificazione di idoneità statica da parte di chi si incarica dell'eventuale montaggio del palco o pedana per gli artisti, l'idoneità statica e la conformità degli impianti luce, la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico eseguito a regola d'arte a firma di tecnico abilitato e la certificazione in merito alla presenza e conformità dei sistemi antincendio.

4. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

ART.16

COINVOLGIMENTO DI ALTRI OPERATORI

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il Comune può concedere, previa comunicazione, agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o quella adiacente la sagra/manifestazione.

2. L'amministrazione comunale può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra/manifestazione sia destinata agli operatori in sede fissa od agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale o nella relativa municipalità o zona di decentramento amministrativo, ove previste.

ART.17

ALTRE DISPOSIZIONI PER GLI ORGANIZZATORI

1. L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori-promotori, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio e/o di contributi.

2. La pulizia dell'area della sagra, festa e manifestazione temporanea è interamente a carico dell'organizzazione, la quale si impegnerà a ridurre la produzione dei rifiuti e comunque a procedere alla

raccolta differenziata dei medesimi salvo diversi accordi presi in precedenza con l'Amministrazione Comunale.

3. L'eventuale rimborso per spese di acqua, energia elettrica, materiale elettrico ed altre attrezzature fornito dall'Amministrazione Comunale verrà stabilito dalla Giunta Comunale e tempestivamente comunicato agli organizzatori.

4. Gli organizzatori degli eventi oggetto del presente regolamento avranno cura di osservare le norme vigenti in materia di imposte dirette, IVA, IRAP, imposta sugli intrattenimenti e delle connesse disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi e tutte le altre disposizioni interessate.

ART.18 PRESCRIZIONI

1. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettua le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione ed ai flussi delle persone, l'organizzazione deve comunque garantire le prescrizioni di sicurezza:

- a. palchi, pedane, stand, tecnostrutture ecc., installati in occasione di manifestazioni temporanee, devono rispettare i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato e/o CVLPS;
- b. l'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature nonché per l'illuminazione, deve essere certificato da tecnico abilitato a norma di legge;
- c. Le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica;
- d. deve essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo ove siano presenti fiamme, oltre ad un numero adeguato di estintori sulla base del rischio d'incendio nelle aree destinate a cucina in conformità alle vigenti norme;
- e. in caso di utilizzo di GPL in bombole, gli stessi devono avere una capacità massima di 75 Kg e devono essere ubicati in zona protetta lontano da piante e strutture;
- f. non possono essere accesi fuochi, bracieri od altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto fusto od arbustiva ed in zone a rischio d'incendio in spazi non coperti o protetti e delimitati da idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme o scintille;
- g. tutte le eventuali strutture metalliche devono essere collegate a terra ed le eventuali linee elettriche aeree devono essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione;
- h. gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici ecc., devono essere incanalati tramite apposita fognatura;
- i. devono essere garantiti i servizi igienici di cui almeno uno per disabili in numero adeguato ai visitatori;
- j. devono essere destinate aree a parcheggi anche provvisori riservando stalli a soggetti diversamente abili.

ART.19 VIGILANZA

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, qualora esistente, nonché in generale tutte le forze dell'ordine.

ART.20
SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali in materia e la violazione di altre leggi speciali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro, come previsto dall'art.18 ter della L.R. n.6/2010 integrata e modificata dalla L.R. n.10/2016.
2. In caso di svolgimento di sagra al di fuori del calendario regionale gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.
3. In caso di recidiva, le sanzioni di cui sopra, sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

ART.21
ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni regolamentari eventualmente deliberate in materia.

ART.22
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle manifestazioni che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Le norme di cui all'art. 5 verranno applicate a decorrere dalle sagre che si svolgeranno nell'anno 2017.